

Cassazione civile sez. lav. - 16/04/2015, n. 7782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE	Antonio	-
Presidente	-	
Dott. TRIA	Lucia	- rel.
Consigliere	-	
Dott. DORONZO	Adriana	-
Consigliere	-	
Dott. LORITO	Matilde	-
Consigliere	-	
Dott. GHINOY	Paola	-
Consigliere	-	

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18362-2014 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati MARESCA ARTURO, ENZO

MORRICO, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano

e difendono giusta procura in atti;

ricorrente -

contro

F.E. C.F. (OMISSIS);

intimato -

Nonchè da:

F.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati COSSU

BRUNO e SAVINA BOMBOI che lo rappresentano e difendono unitamente

all'avvocato ELENA POLI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente  
incidentale -

contro

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati MARESCA ARTURO, ENZO

MORRICO, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano

e difendono giusta procura unitamente al ricorso in cassazione;

- controricorrente al ricorso  
incidentale -

avverso la sentenza n. 534/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO,

depositata il 03/06/201 r.g.n. 1816/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l'Avvocato ROMEI ROBERTO;

udito l'Avvocato COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento ricorso incidentale condizionato.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata respinge il reclamo della TELECOM ITALIA s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3308/2013.

La Corte d'appello di Milano, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso promosso da TELECOM ITALIA s.p.a. in opposizione all'ordinanza emessa della L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 49, dichiarativa della illegittimità del licenziamento intimato a F.E. in data 4 aprile 2012, disponendo la reintegrazione, da parte della società, del lavoratore nel proprio posto di lavoro, con le conseguenti condanne risarcitorie;

b) il primo giudice, dopo aver rilevato la sussistenza dei fatti contestati al lavoratore e la loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, ha ritenuto che la datrice di lavoro abbia violato il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, data la mancanza di giustificazioni per il rilevante lasso di tempo intercorso tra l'epoca (2008) della stipulazione dei due contratti di leasing in oggetto conclusi dal F., con modalità poco trasparenti e la contestazione disciplinare (marzo 2012);

c) con riguardo al primo motivo di reclamo - con il quale la società, lamentando che nella specie il giudizio di opposizione in primo grado si è svolto davanti al medesimo giudice persona fisica della fase sommaria, chiede che, per tale ragione, la sentenza impugnata sia annullata ovvero che venga sollevata questione di legittimità costituzionale, della normativa che consente tale identità di giudice persona fisica, prospettandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - sulla base dei precedenti di questa Corte d'appello, si rileva che "il motivo di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice a termini dell'art. 52 cod. proc. civ., non può in seguito essere invocato in sede di gravame", secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità;

d) il motivo di reclamo, avverso la statuizione di tardività della contestazione, merita accoglimento perchè, sulla base delle risultanze istruttorie, appare corretto sostenere che solo all'esito dell'audit del 2012, la società è stata in grado di definire, con chiarezza, il tipo di irregolarità poste in essere nel settore vendite e definire per ciascun dipendente le violazioni poi contestate;

e) nel merito, però, il reclamo va rigettato, in quanto la posizione del F., anello più debole della catena gerarchica coinvolta, deve essere valutata nel complessivo contesto della forza vendita dell'Area Vendita Nord-Ovest, nel quale al lavoratore non era certamente lasciato alcun margine di apprezzamento sulla bontà degli affari che andavano conclusi dovendosi prestare attenzione soltanto al fatturato e agli obiettivi di vendita, in base a vere e proprie direttive impartite dai superiori;

f) pertanto, pur rendendosi sicuramente necessario un intervento di tipo disciplinare a carico del lavoratore, la scelta della sanzione espulsiva appare sproporzionata, perchè con essa si sono venute a porre sullo stesso piano la condotta del Direttore dell'Area Vendite, quella dell'Area Manager e quella del singolo lavoratore, nonostante i ruoli e le responsabilità, rispettivamente differenti;

g) neppure è configurabile un giustificato motivo soggettivo, data la correttezza professionale dimostrata dal F., anche nel presente giudizio;

h) nè, infine, possono esservi dubbi sull'esclusione dell'applicabilità, nella specie, dell'art. 18 St.lav., nel testo risultante dalle modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, avendo la nuova normativa effetto solo per i licenziamenti intimati dopo la sua entrata in vigore.

2.- Il ricorso di TELECOM ITALIA s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, F. E., che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, per due motivi.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, perchè proposti avverso la medesima sentenza.

1 - Sintesi dei motivi di ricorso principale.

1.- Il ricorso principale è articolato in due motivi.

1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 158 cod. proc. civ..

Si sostiene, anche attraverso il richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1999, che la sentenza impugnata debba essere riformata nella parte in cui ha respinto il motivo di reclamo della TELECOM ITALIA s.p.a. con il quale la società, lamentando che nella specie il giudizio di opposizione in primo grado si è svolto davanti al medesimo giudice persona fisica della fase sommaria, aveva chiesto che, per tale ragione, la sentenza stessa fosse dichiarata nulla o fosse annullata, per avere il primo giudice violato l'art. 111 Cost., comma 2, per non aver ritenuto d'ufficio che, nella specie, si era in presenza di un caso di obbligatoria astensione.

1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. e della L. n. 604 del 1966, art. 3.

Si contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto scriminanti per il F. le direttive ricevute dai superiori e come tali idonee a giustificare una condotta del lavoratore sicuramente illegittima e, anzi, configurabile come "notevole inadempimento" degli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3.

2 - Sintesi dei motivi del ricorso incidentale condizionato.

2 - Il ricorso incidentale condizionato è articolato in due motivi.

2.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame del fatto decisivo riguardante la piena consapevolezza di TELECOM, fin dagli anni 2008-2009 e a livello dello stesso Amministratore delegato, del sistema di operazioni illecite poste in essere dalla struttura di vendita Area Nord Ovest a livello dei massimi vertici (non coinvolti, peraltro, nelle operazioni illecite).

2.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 con riguardo alla determinazione del momento in cui sorge, in capo al datore di lavoro, l'onere di procedere all'accertamento e alla contestazione delle mancanze disciplinari, ai fini della valutazione della tempestività o meno del procedimento disciplinare.

3 - Esame delle censure.

3.- Il ricorso principale non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

4.- Il primo motivo è inammissibile, per plurime concorrenti motivi.

Deve essere innanzi tutto ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte:

a) i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 cod. proc. civ. - ai quali corrisponde il diritto di ricsuzione delle parti - in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale preconstituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica;

b) pertanto anche l'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo deve essere inteso come rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima regiudicanda nell'unico processo e non può essere interpretato nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorchè riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni (Cass. SU 8 ottobre 2001, n. 12345);

c) comunque, l'eventuale inosservanza, da parte del giudice, dell'obbligo dell'astensione, nelle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c., comma 1, può essere fatta valere come motivo di nullità della sentenza soltanto per l'ipotesi di un interesse proprio e diretto del giudice nella causa, tale da porlo nella veste di parte del processo, in violazione del criterio *nemo iudex in causa sua* (vedi, per tutte: Cass. 7 luglio 1981, n. 4444; Cass. 12 novembre 2009, n. 23930);

d) in tutti gli altri casi, la violazione dell'obbligo di astensione può costituire solo motivo di ricsuzione, con la conseguenza che quella violazione resta ininfluyente se la relativa istanza non è tempestivamente proposta (Cass. 27 maggio 2009, n. 12263; Cass. SU 9 maggio 2011, n. 10071; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16615; Cass. SU 23 giugno 1989, n. 3001);

e) ne deriva che il motivo di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, che la parte non abbia tempestivamente fatto valere in via di ricsuzione non può essere tardivamente proposto come motivo di ricorso per cassazione (vedi:

Cass. 17 maggio 2013, n. 12115; Cass. 15 dicembre 2011, n. 26976;

Cass. 15 giugno 2005, n. 12848; Cass. 20 giugno 2003, n. 9905; 17 marzo 1997 n. 2323; 28 novembre 1992 n. 12779).

5.- Va, per completezza, soggiunto che, sia la costante e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte (fra le più risalenti vedi:

Cass. 4 gennaio 1977, n. 24) sia la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale hanno affermato la conformità alla Costituzione (in particolare, agli artt. 3 e 24 Cost., art. 101 Cost., art. 104 Cost., comma 1) del suddetto sistema, in quanto gli istituti della astensione e della ricsuzione previsti dal codice di rito costituiscono mezzi giurisdizionali idonei a garantire adeguatamente le insopprimibili esigenze di imparzialità del giudice nel processo civile, date le

caratteristiche di tale processo (vedi, Corte cost., ordinanze n. 359 del 1998 e n. 356 del 1997 e sentenza n. 326 del 1997).

A tale ultimo riguardo va sottolineato che, nella giurisprudenza costituzionale in materia - sul presupposto secondo cui le soluzioni per garantire l'effettività del generale principio di imparzialità- terzietà della giurisdizione non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per tutti i tipi di processo, ma vanno definite tenendo conto delle peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento - la costante affermazione della idoneità e sufficienza del ricorso agli istituti della astensione e della ricusazione a garantire che il giudice conservi il fondamentale requisito di soggetto *super partes*, equidistante rispetto agli interessi coinvolti - diversamente da quanto affermato dalla stessa giurisprudenza per il processo penale - si è fatta derivare, principalmente, dalla diversa posizione e dai differenti poteri di impulso delle parti, esistenti in tali due processi (vedi, per tutte: Corte cost., sentenze n. 326 del 1997, n. 58 e n. 363 del 1998, ordinanze n. 127 e 203 del 1997, n. 126, n. 193, n. 341 del 1998, n. 220 del 2000, n. 176 del 2001 e n. 168 del 2002).

6.- I suddetti principi non sono stati contraddetti dalla sentenza, interpretativa di rigetto, n. 387 del 1999 - richiamata dalla attuale ricorrente - con la quale la Corte costituzionale si è limitata ad affermare che il semplice sopravvenuto intervento di modifica (L. 8 novembre 1977, n. 847, art. 3, sostitutivo della L. n. 300 del 1970, art. 28, comma 3) della sola norma sulla competenza (con la riunificazione di questa in capo al giudice monocratico), non si può considerare idoneo a mutare il rapporto tra le due fasi del procedimento di repressione della condotta antisindacale e la loro rispettiva fisionomia, quali previsti nel testo originario della L. n. 300 del 1970, art. 28.

Conseguentemente, in tale sentenza, il Giudice delle leggi non ha certamente contraddetto la propria precedente e costante giurisprudenza in materia di incompatibilità soggettive del giudice nell'ambito dei procedimenti civili, ma si è limitato a chiarire all'interprete che, pur essendo venuta meno la duplicità di figure dei giudici prima vigente (Pretore e Tribunale), comunque le due fasi del procedimento non hanno cambiato la loro originaria fisionomia, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 747 cit.

E, pertanto, la Corte ha stabilito che l'interprete è tenuto ad una esegesi costituzionalmente corretta dell'art. 51 c.p.c., n. 4, denunciato dal remittente, tale da ricomprendere, tra le ipotesi dallo stesso contemplate di obbligo di astensione del giudice per avere conosciuto della causa in un altro grado, quella

dell'opposizione a decreto dallo stesso emesso L. n. 300 del 1970, ex art. 28, comma 1.

Per giungere a tale conclusione, la Corte costituzionale ha chiarito che la delineata interpretazione dell'art. 51 c.p.c., n. 4, con riguardo al procedimento di cui all'art. 28 St.lav., deriva dalla configurazione della fase della opposizione come un ulteriore grado di giudizio - quale prevista dal legislatore del 1970 e quale deve intendersi anche dopo la L. n. 847 del 1977 - configurazione, di cui si ha conferma anche nell'attribuzione al provvedimento ex art. 28 cit., fin dalla sua originaria previsione, di una funzione decisoria idonea di per sè a realizzare un assetto dei rapporti tra le parti, non meramente incidentale o strumentale e provvisorio ovvero interinale (fino alla decisione del merito), ma anzi suscettibile - in caso di mancata opposizione - di assumere valore di pronuncia definitiva, con effetti di giudicato tra le parti (funzione e finalità rimaste anch'esse inalterate, dopo la L. n. 847 cit.).

Ne consegue che, nella anzidetta pronuncia, sono stati confermati i precedenti orientamenti, facendosene applicazione, in via meramente interpretativa, al particolare procedimento di cui all'art. 28 St.

lav., cui già, in astratto, era applicabile l'art. 51 c.p.c., n. 4.

7.- Quanto alla fase di opposizione di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, va precisato che, con un recente e condiviso indirizzo di questa Corte è stato chiarito che tale fase non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l'ordinanza, in quanto non è, in altre parole, revisio prioris instantiae ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente (Cass. 17 febbraio 2015, n. 3136).

E' stato, pertanto, escluso che essa possa determinare un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la riconsunzione, in analogia con quanto disposto dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 326 del 1997, nella quale è stata dichiarata non fondata la questione avente ad oggetto l'art. 51 cod. proc. civ., nella parte in cui non impone l'obbligo di astensione nella causa di merito al giudice che abbia concesso una misura cautelare ante causam (vedi anche: Cass. 13 agosto 2001, n. 11070; Cass. 12 gennaio 2006 n. 422).

Si è altresì ricordato come, più recentemente, la stessa Corte costituzionale, con ordinanza n. 205 del 2014, abbia dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità della L. n. 92 del 2012. art. 1, comma 51 e art. 51 cit., comma 1, n. 4, rilevando "l'improprio tentativo di ottenere, con uso distorto

dell'incidente di costituzionalità, l'avallo dell'interpretazione proposta dal rimettente in ordine ad un contesto normativo che egli pur riconosce suscettibile di duplice lettura, rilevandosi che il giudice rimettente riteneva preferibile, e costituzionalmente più compatibile, l'interpretazione, secondo cui andrebbe escluso il contenuto impugnatorio della opposizione in esame, invece sostenuto dai seguaci della opposta interpretazione.

Peraltro, detto contenuto impugnatorio è stato poi escluso dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con ordinanza 18 settembre 2014 n. 19674, hanno espressamente definito quella disciplinata dall'art. 1, comma 51, cit. - qualificata dal legislatore di opposizione - come fase a cognizione piena nello stesso giudizio di primo grado.

8.- D'altra parte, con riguardo all'art. 111 Cost. - cui fa riferimento l'attuale ricorrente - va anche ricordato il condiviso orientamento secondo cui, pure in seguito alla modifica dell'art. 111 Cost., introdotta dalla Legge Costituzionale n. 2 del 1999, in difetto di rikusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice che abbia già conosciuto della causa in altro grado del processo (art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4) non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché la norma costituzionale, nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice) ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della rikusazione. Nè detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della rikusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost. (Cass. 4 giugno 2008, n. 14807; Cass. 4 gennaio 2010, n. 20).

9.- Di qui la non accoglibilità del primo motivo.

10.- Il secondo motivo di ricorso non è fondato.

11.- Deve essere premesso, sul punto, che il giudizio di applicazione delle clausole generali (es. giusta causa del licenziamento) è di diritto e non di fatto, e che tale va considerato anche il giudizio di proporzione della sanzione irrogata al lavoratore (vedi, per tutte: Cass. 9 dicembre 2013, n. 27440).

Infatti, il giudizio di proporzione della sanzione disciplinare rispetto al fatto illecito addebitato integra un giudizio di diritto ossia di sussunzione dello stesso fatto sotto la previsione legale degli artt. 1 della L. 15 luglio 1966, n. 604 oppure art. 2119 cod. civ. Esso, pertanto, può essere censurato invocando l'art. 360 c.p.c., n. 3, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. e della L. n. 604 del 1966, art. 3 come correttamente è avvenuto nella specie.

12.- Nel merito, però, le censure sono prive di fondamento, risultando esatta e ben motivata la conclusione della Corte d'appello, secondo cui la sanzione espulsiva è apparsa sproporzionata rispetto alla condotta - sicuramente non commendevole e valutabile dal punto di vista disciplinare - addebitata al F., perchè con essa si sono venute a porre sullo stesso piano la condotta lavoratore, che era l'anello più debole nel complessivo contesto della forza vendita dell'Area Vendita Nord-Ovest, al comportamento del Direttore dell'Area Vendite e del Direttore dell'Area Manager, i cui ruoli e responsabilità erano ben più incisivi, essendo stato accertato che al F. non era certamente lasciato alcun margine di decisione sulla bontà degli affari che andavano conclusi, in quanto gli erano state impartite dai superiori vere e proprie direttive secondo cui si doveva prestare attenzione soltanto al fatturato e agli obiettivi della vendita.

Ne deriva che alla suddetta conclusione la Corte milanese è pervenuta attraverso un'attenta valutazione da un lato della gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro della proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, escludendo che la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia stata in concreto tale da giustificare la massima sanzione disciplinare, in conformità con il costante orientamento di questa Corte in materia.

Tanto più che è jus receptum che, ai suddetti fini, la valutazione della "non scarsa importanza" dell'inadempimento deve essere effettuata in senso accentuativo a tutela del lavoratore, rispetto alla regola generale di cui all'art. 1455 cod. civ. (vedi, per tutte:

Cass. 22 marzo 2010, n. 6848; Cass. 24 luglio 2006, n. 16864; Cass. 9 dicembre 2013, n. 27440).

13.- Al rigetto del ricorso principale consegue l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

4 - Conclusioni.

14.- In sintesi, il ricorso principale deve essere respinto e quello incidentale va dichiarato assorbito. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza della ricorrente principale, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% dei compensi suddetti ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 4 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015